

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA', SEI IN REGOLA CON LA SICUREZZA?

A seguito delle novità introdotte dal decreto fisco-lavoro, il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale previsto dal Testo unico della sicurezza sul lavoro è stato sostanzialmente modificato al fine di arginare il grave e dilagante fenomeno degli infortuni sul lavoro.

QUANDO SI APPLICA LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Il nuovo testo dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale vada adottato in tutti i casi in cui sia accertata - nell'unità produttiva ispezionata - una delle seguenti circostanze:

- **Impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;**
- **Gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall'Allegato I del medesimo TUSL (allegato), come di seguito elencato.**

MANCA IL D.V.R. IN AZIENDA: SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' + € 2500 DI MULTA

LE ALTRE SANZIONI:

1. mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione (2.500€);
2. mancata formazione e addestramento (300€ per ogni lavoratore interessato);
3. mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile (3.000€);
4. mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (2.500€);
5. mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto (300€ per ogni lavoratore interessato);
6. mancanza di protezioni verso il vuoto (3.000€);
7. mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno (3.000€);
8. lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni idonee a proteggere i lavoratori dai rischi (3.000€);
9. presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni idonee a proteggere i lavoratori dai rischi (3.000€);
10. mancata protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): 3.000€;



11. omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo (3.000€).

IN CASO DI RECIDIVA

Altra novità riguarda la reiterazione delle violazioni: l'adozione del provvedimento di sospensione, infatti, ora **scatterà semplicemente in seguito all'accertamento** di una delle violazioni citate.

Le **somme aggiuntive sopra menzionate vengono raddoppiate** in caso l'impresa sia già stata destinataria di un provvedimento di sospensione nei 5 anni precedenti.

Lo STUDIO consiglia di contattare IMMEDIATAMENTE il vostro TECNICO della SICUREZZA per PIANIFICARE gli opportuni controlli al fine di RIDURRE la possibilità di SUBIRE queste importanti SANZIONI.

Buon Lavoro

Dott. Alessandro Bascucci – Consulente del Lavoro – 375/6126125

